

BANDO DI PARTECIPAZIONE BORSE DI STUDIO

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

**RISERVATO AI FIGLI FISCALMENTE A CARICO DEI LAVORATORI EDILI
ED AI LAVORATORI EDILI STUDENTI ISCRITTI AL FONDO SANITARIO SANEDIL**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo sanitario Sanedil ha deliberato di conferire, con riferimento **all'anno accademico 2021/2022**, le sottoindicate borse di studio da destinare ai figli fiscalmente a carico dei lavoratori del settore edile ed ai lavoratori del settore edile, studenti di Atenei pubblici, che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentino con profitto corsi di laurea in ambito medico sanitario.

Saranno valutati esclusivamente i titoli di studio specificati nel presente Bando.

BORSE DI STUDIO

- Premio di laurea magistrale a ciclo unico: n° 6 borse di studio di € 5.000,00 ciascuna;
- Premio di laurea breve (triennale): n° 5 borse di studio di € 3.000,00 ciascuna;
- Premio a copertura parziale delle spese per la frequenza di corsi di studio universitari: n° 25 di € 1.000,00 ciascuna.

Le borse di studio sono assegnate sulla base degli elementi di giudizio previsti dal successivo art. 5 in relazione alle seguenti materie medico/sanitarie:

a) Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi Dentarie

Farmacia

b) Corsi di laurea triennali rientranti in una delle seguenti professioni

Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica

Professioni Sanitarie della Riabilitazione

Professioni Sanitarie Tecniche Professioni

Sanitarie della Prevenzione

Ingegneria biomedica

REGOLAMENTO BANDO DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando, a condizione che siano iscritti al Fondo Sanedil:

- i lavoratori operai ed impiegati del settore edile per i figli studenti universitari, fiscalmente a carico;
- i lavoratori edili studenti universitari.

I lavoratori al momento della presentazione della domanda devono risultare:

- a) occupati presso una impresa edile in regola con gli adempimenti (denunce e versamenti) nei confronti della Cassa Edile/EdilCassa di riferimento fino al mese di competenza febbraio 2023 compreso (vd. art. 3 lett. c);
- b) occupati presso una impresa edile in regola con gli adempimenti (denunce e versamenti) nei confronti del Fondo Sanedil nel caso di versamento contributivo effettuato direttamente al Fondo fino al mese di competenza febbraio 2023 compreso (vd. art 3 lett. c).

Articolo 2

Le domande di ammissione al Bando, corredate dei documenti previsti dall'art. 3, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo PEC fondosanedil@pec.it e pervenire al Fondo nei termini improrogabili stabiliti dal presente Bando – dalle ore 00:01 del 17 luglio 2023 alle ore 23:59 del 15 settembre 2023; a tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione della e-mail. ¹

Articolo 3

Documenti necessari ai fini della partecipazione al Bando:

- a) modulo di domanda (all. 1) firmato dal genitore (lavoratore edile) o da chi ne fa le veci in caso di domanda presentata per figli fiscalmente a carico o direttamente dal lavoratore studente universitario;
- b) dichiarazione dell'Impresa che attesti lo stato di servizio del lavoratore (operaio e impiegato) al momento della presentazione della domanda;
- c) dichiarazione della Cassa che attesti per i lavoratori operai ed impiegati che transitano tramite sistema MUT o equivalente, l'iscrizione e la regolarità con gli adempimenti (denunce e versamenti) fino al mese di competenza febbraio 2023 compreso. Per i lavoratori impiegati, per i quali il datore di lavoro versa il contributo Sanedil direttamente dal Fondo sarà quest'ultimo ad attestare la regolarità con gli adempimenti (denunce e versamenti) e pertanto non sarà necessario presentare la relativa

¹ N.B. La casella di posta elettronica fondosanedil@pec.it è abilitata alla ricezione delle comunicazioni anche qualora provengano da indirizzi email non PEC, non è quindi obbligatorio utilizzare quale indirizzo mittente per la trasmissione della documentazione un'email di posta certificata.

- dichiarazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000 dello stato di famiglia in cui si attesti il rapporto di parentela e la condizione di figlio fiscalmente a carico (documenti non richiesti in caso di partecipazione di lavoratori edili studenti);
 - e) certificato di iscrizione dell'anno accademico in corso 2022/2023 (solo in caso di partecipazione al Bando per la copertura delle spese di frequenza ai corsi di studio universitari);
 - f) copia attestato con i voti riportati nell'anno accademico 2021/2022 rilasciato dalle Università o fotocopia autenticata dello statino personale (solo in caso di partecipazione al Bando per la copertura delle spese di frequenza ai corsi di studio universitari);
 - g) copia attestato di laurea o documento che attesti il conseguimento del titolo con la relativa votazione finale;
 - h) certificato da cui risulti la data di prima immatricolazione all'Università in cui è stato conseguito il titolo accademico;
 - i) copia documento di identità del lavoratore richiedente e dello studente.

Articolo 4

1) La Commissione giudicatrice è composta:

- dal Presidente del Fondo Sanedil;
- dal Vice Presidente del Fondo Sanedil;
- dal Direttore del Fondo Sanedil.

La Commissione giudicatrice, ai fini della graduatoria di merito, terrà conto degli elementi di giudizio previsti dal successivo art. 5.

2) Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.

Articolo 5

1) Per l'assegnazione dei premi a copertura parziale delle spese per la frequenza ai corsi di studio universitari, la Commissione giudicatrice verificherà che:

- a) la media dei voti non sia inferiore ai 26/30, computata sulla base degli esami effettuati alla data del 30 Settembre 2022;
- b) gli iscritti al secondo anno siano in regola con il numero dei crediti formativi previsti per il primo anno di corso;
- c) gli iscritti agli anni successivi al secondo e fino al secondo anno fuori corso abbiano conseguito, alla data del 30 Settembre 2022, almeno la metà del numero complessivo dei crediti formativi previsti dal corso di laurea negli anni precedenti la data di iscrizione all'anno accademico 2021/2022. Qualora il totale del numero dei crediti annuali non risulti divisibile per due, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso. Per quanto riguarda il numero degli esami, si terrà conto di quelli previsti dall'Ordine degli Studi del corso di Laurea breve.

2) Per l'assegnazione dei premi di laurea magistrale e di laurea breve (triennale), la

Commissione giudicatrice verificherà che:

- a) il diploma sia stato conseguito dall'1/10/2021 al 30/09/2022, ovvero in data successiva, ma comunque riferita all'anno accademico 2021/2022;
- b) la votazione finale non sia inferiore a 107/110;
- c) la data di iscrizione e di immatricolazione presso la facoltà in cui è stato conseguito il titolo accademico non sia antecedente all'anno accademico 2016/2017.

REGOLE GENERALI

- 1) Lo studente non deve aver fruito per lo stesso anno accademico di borse di studio erogate da altri Enti privati o pubblici.
- 2) Lo studente potrà concorrere all'assegnazione di uno solo dei premi indicati nel modulo di domanda; le domande con l'indicazione di più premi non verranno considerate.
- 3) Sul modulo di domanda, nello spazio previsto per il trattamento fiscale, la firma deve essere apposta dallo studente, dichiarando l'eventuale reddito personale percepito.
- 4) In caso di parità degli elementi di giudizio (art. 5 e art. 6), il Premio verrà assegnato in funzione dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.
- 5) Le domande presentate incomplete o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione e pertanto non entreranno nella graduatoria per l'assegnazione delle Borse di Studio

Roma lì 26/06/2023

Il Vice Presidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Alessandro Minicucci

